

S.a.s. nomina all'unanimità degli amministratori e iscrizione della delibera nel registro Imprese

Giudice del Registro di Piacenza decreto 18 marzo 2014. Estensore Gabriella Schiaffino.

Società in accomandita semplice – Modello legale – Modifica ex art. 2252 c.c. – Nomina amministratori – Voto unanime dei soci accomandatari – Sindacato del Giudice del Registro

Il modello legale della s.a.s. prevede che il contratto sociale sia modificato ai sensi della previsione di cui all'art 2252 c.c. con il consenso di tutti i soci.

Per la nomina degli amministratori ex art 2319 c.c. è richiesto, in assenza di differente statuizione, il consenso di tutti i soci accomandatari e di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale con la conseguenza che la nomina degli amministratori presuppone l'individuazione e il voto all'unanimità dei soci accomandatari.

Nella s.a.s. l'amministratore può essere nominato solo tra i soci accomandatari e mentre è possibile che, a seguito della revoca dalla carica di amministratore di un accomandatario, questi non esca dalla compagine sociale l'esclusione dalla società dell'accomandatario comporta automaticamente il venir meno della carica di amministratore.

Il sindacato del Giudice del Registro è di natura formale e sostanziale e, pertanto, deve verificare il rispetto del modello legale in virtù del quale non si può essere nominati amministratore se non si è prima accomandatari.

Non può essere iscritta la delibera con la quale i soci a maggioranza hanno nominato gli amministratori e, quindi, questi hanno nominato l'accomandatario.

TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice del Registro

-decidendo sul ricorso proposto ai sensi della previsione di cui all'art 2189 c.c. dal Notaio dott. A. F. avverso il provvedimento di rifiuto emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 16 ottobre 2013 n 552 , nonché sul ricorso proposto avverso il medesimo provvedimento, dalla difesa di M. Ma.;

-sentite le parti;

-premessi che con atto autentico in data 2 settembre 2013 n 110.642/24.332 di repertorio, recante "Nomina di amministratore di società in accomandita semplice" i soci presenti Ga. D., Ma. M.,Ma. Ma.,Ma. Ma., Ma.

Marco, assenti i soci Ga. Maura, Mazzocchi Mauro, e Ma. Manuela, tutti convocati per deliberare sul seguente ordine del giorno della società Immobiliare S.N. s.a.s. :1) regolarizzazione della compagine societaria dell'Immobiliare S.N. anche ai sensi del provvedimento del Tribunale di Piacenza RGN 1770/2011 e successivo provvedimento attuativo,2) modifica in s.a.s. della società in conformità al suddetto provvedimento;3) nomina socio accomandatario;4) varie ed eventuali; dopo aver dato atto della presenza in assemblea della maggioranza del capitale sociale, pari ad euro 5.738,42 sul totale di euro 10.329,15 così deliberavano:

1) ai sensi della previsione di cui all'art 2319 c.c. dato atto della mancanza di soci accomandatari nella società, nominavano amministratore Ga. D. che dichiarava di accettare la carica ed assumeva la qualifica di socio accomandatario;

2) conseguentemente procedevano alla modifica della denominazione sociale come Immobiliare S.N. di Ga. D. e C s.a.s. ;

-osservato che, successivamente, il Conservatore del Registro delle Imprese rifiutava di iscrivere la nomina nei termini indicati rilevando che il modello legale prevede che il contratto sociale debba essere modificato con il consenso di tutti i soci ex art 2252 c.c. e che, ai sensi della previsione di cui all'art 2319 c.c. , in assenza di diversa disposizione contrattuale, per la nomina degli amministratori è richiesto il consenso unanime di tutti gli accomandatari e l'approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto con la conseguenza che la nomina dell'amministratori deve essere preceduta dall'individuazione del socio accomandatario, all'unanimità;

-premessi che il sindacato del Giudice del Registro, in materia di iscrizione di atti nel registro delle imprese è identico a quello riconosciuto al Conservatore dell'Ufficio, con la conseguenza che il potere di controllo del Giudice investe il riscontro delle condizioni estrinseche e di legalità dell'atto e della corrispondenza di esso al modello codicistico con specifico riguardo sia alla legittimità formale che sostanziale dell'atto medesimo (Tribunale Reggio Emilia, 25 ottobre 2006 in www.ilcaso.it; Tribunale Catania, 19 luglio 2005, in Giur.Comm. 2006,III, 483; Tribunale Trento, 4 maggio 1999, in Vita Notarile, 2001,313; Tribunale Sassari, 1 aprile 1997 in Società, 1997, 1080;);

- considerato che, ai sensi delle norme richiamate, la società in accomandita semplice si contraddistingue per la previsione, fin dall'atto costitutivo, di uno o più accomandanti e di uno o più accomandatari, ex art 2316 c.c. il nome dei quali deve comparire nell'atto costitutivo, richiedendo, l'art 2252 c.c. per la modifica del contratto sociale il consenso di tutti i soci se non convenuto in esso diversamente;

-osservato, ancora, che in detta società l'amministratore può essere nominato solo tra i soci accomandatari, ex art 2318 c.c., con la conseguenza che mentre vi possono essere accomandatari non amministratori, non vi può essere un amministratore che non sia accomandatario, presupponendo la qualità di amministratore la previa esistenza in capo allo stesso della qualità di accomandatario;

-rilevato, ancora, che in tema di s.a.s. sussiste una distinta disciplina inerente la partecipazione alla società del singolo socio accomandatario rispetto a quella inerente al permanere o meno in capo ad esso di poteri di amministrazione dal momento che la stessa giurisprudenza della Corte di Legittimità ha statuito nel senso che l'eventuale revoca dalla carica di amministratore di un accomandatario non comporta l'uscita di questi dalla compagine sociale, così come, al contrario, l'esclusione dalla società del socio

accomandatario ne comporta automaticamente il venir meno della carica di amministrazione se in precedenza ricoperta (Cass.sez.I, 2 marzo 2009, 5019; Cass.sez. I, 8 aprile 2009, 8570; Cass.sez.I, 28 novembre 1992, 12732;);

-rilevato, ancora, che proprio in relazione alla distinzione esistente nella s.a.s tra il piano della necessaria partecipazione sociale delle due categorie di soci, accomandanti e accomandatari, che possono variare per ragioni del tutto differenti, ed il piano inerente l'esercizio dei poteri di amministrazione, spettante esclusivamente all'accomandatario. (vedasi sul punto anche art 2323 c.c.) che può essere modificato a sua volta, la disposizione di cui all'art 2252 c.c. richiamata anche con riferimento a tale tipo sociale, prevede che qualsivoglia modifica nella composizione sociale debba essere assunta con l'unanimità dei consensi di tutti i soci , incidendo sul contratto sociale, riguardando, invece, la previsione di cui all'art 2319 c.c. l'ipotesi distinta di nomina o di revoca di amministratori (e non già l'ipotesi di nomina di accomandatari) nominati successivamente rispetto all'atto costitutivo, con riguardo ai quali è prevista solo l'unanimità dei voti degli accomandatari e la maggioranza del capitale degli accomandanti;

-osservato che, nel caso di specie, l'assemblea della società, al momento non presente all'unanimità di tutti i suoi componenti , non ha provveduto, dapprima, all'unanimità alla nomina degli accomandatari, e successivamente, alla scelta tra di essi di uno o più amministratori , ma ha seguito un ordine inverso, dal momento che la maggioranza dei soci ha dapprima nominato l'amministratore che è divenuto successivamente accomandatario con conseguente modifica del contratto sociale a semplice maggioranza e non già all'unanimità con creazione di un accomandatario a maggioranza;

-considerato che il modello legale non appare così rispettato, non essendo sul punto condivisibile l'argomentazione svolta dai ricorrenti nella parte in cui hanno evidenziato che lo stesso provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Piacenza imponeva di procedere con tali modalità, non appena si consideri come il dispositivo di esso, rivolto necessariamente alle parti di quel giudizio, fosse inerente solo al diritto ad essere ammessi in società, quali soci , degli eredi di Ga. Piera e di Ga. Carletto, ordinando il Tribunale che i soci già presenti nella compagine sociale provvedessero alle modifiche statutarie senza, peraltro, imporre deroghe al modello legale;

P . Q . M .

Visto l'art 2189 c.c.

RIGETTA

il ricorso proposto dal Notaio dott. A. F. e dalla difesa di Ma. M.;

Si comunichi,

Piacenza, 18 marzo 2014

Il Giudice del Registro

dott.ssa Gabriella Schiaffino